



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 24-03-17 **COPIA**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI IN= DIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

Meme' Luca	P	ROTATORI MARTINA	P
MANONI MANUEL	P	CAMPOLUCCI ANTONELLA	P
BROCANELLI LUIGINA	P	CODIAS GIUSEPPINA	P
BRUNETTI GIACOMO	P	MARINI LUCA	P

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Meme' Luca in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Conti Dott. Claudia. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL
CAMPOLUCCI ANTONELLA
CODIAS GIUSEPPINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-03-17

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017.

Illustra il punto l'assessore Brocanelli.

Il consigliere **Marini** legge la propria dichiarazione di voto e a fine seduta la consegna al segretario: "Rischiando di essere ripetitivo ed attenendomi a quanto letteralmente scritto nella proposta di deliberazione inviatami che recita : < per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere , con espressa deliberazione del consiglio comunale , le stesse MAGGIORAZIONI confermate per l'anno 2016 > non posso che ribadire il mio **NO** fermo e deciso a questa proposta di deliberazione .

Chiedo che la presente sia integralmente inserita nella deliberazione di Consiglio Comunale ."

Agli atti rimane la registrazione su supporto informatico.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 1^a gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di TARI e TASI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [.....] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RILEVATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste

dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione dell'aliquota al 75% per gli immobili locati a canone concordato;

PRESO ATTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito per l'ente, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti*

alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

- l'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232/2016, con il quale è stata prorogata al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, le stesse maggiorazioni confermate per l'anno 2016";

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017 sono dettagliatamente di seguito riportati:

- polizia locale	€. 100.000,00
- servizi viabilità e trasporti	€. 206.707,68
- illuminazione pubblica	€. 88.351,68
- manutenzione verde pubblico e tutela dell'ambiente	€. 9.600,00

DATO ATTO che:

le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4‰
Immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze non abitazione principale (eccezion fatta per quelli costruiti o ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nonché per gli alloggi di proprietà dell'Erap)	8,1‰
Aree fabbricabili	8,1‰
Terreni agricoli	7,6‰

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (T.A.SI) per l'anno 2016;

RAVVISATA la necessità di confermare per l'anno 2017 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016;

RITENUTO quindi opportuno confermare ed approvare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2017 nei termini di seguito indicati (All. A):

ALiquota 2 per mille abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalle norme);

ALiquota "2,5" + "0,8" per mille

Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 ed aree edificabili.

ALiquota "2,5" per mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 29-04-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI OSTRÀ VETERE

Per i fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 e per le aree edificabili.

ALiquota "1" per mille per D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale).

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 1, comma 494, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 - 2019;
- l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (decreto "Milleproroghe" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, così come risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 14 del 11.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra Vetere, esecutive ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 09.05.2016, con la quale viene approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 56/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2016-2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

La proposta viene messa in votazione per alzata di mano con il seguente esito:

VOTO: 6 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Codias, Marini)

0 ASTENUTI

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di confermare per l'anno 2017, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 ed aree edificabili, la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016, nella stessa misura già applicata per gli anni 2015 e 2016;
3. Di determinare le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 nei termini di seguito indicati:

ALIQUOTA 2 per mille abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalle norme);

ALIQUOTA "2,5" + "0,8" per mille

Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 ed aree edificabili.

ALIQUOTA "2,5" per mille

Per i fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 e per le aree edificabili.

ALIQUOTA "1" per mille per D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale).

4. Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
5. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel relativo sito informatico, ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dall'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, entro e non oltre il 14 ottobre 2016 (termine perentorio).

Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione favorevole resa in modo palese

VOTO: 6 FAVOREVOLI
2 CONTRARI (Codias, Marini)
0 ASTENUTI

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Meme' Luca

Il Segretario Comunale
f.to Conti Dott. Claudia

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE
N. 15 DEL 20-03-2017
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 20-03-17

Il Responsabile del servizio
f.to Paoloni Dott. Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 20-03-17

Il Responsabile del servizio
f.to Paoloni Dott. Giuseppe

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Conti Dott. Claudia